



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



ORDINANZA

Reg. Settore n. 11
Reg. Generale Ordinanze n. 33

Pietra Ligure, 06 febbraio 2013

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 06.02.2013 (Prot. n. 3714 del 05.02.2013) è pervenuta al Settore Servizi Tecnici Specializzati una lettera da parte della Azienda Sanitaria Locale n. 2 "Savonese" – Area Dipartimentale di Prevenzione – Ambito n° 2 - Uffici di Loano, con la quale si segnala la presenza di legionella in alcuni campioni d'acqua potabile prelevati presso l'hotel Bristol ubicato in Via Genova – Pietra Ligure, ed inoltre consiglia l'effettuazione della bonifica ambientale tramite misure di decontaminazione e la successiva verifica dei risultati;

PRESO ATTO che il suddetto hotel Bristol sito a Pietra Ligure in Via Genova n. 10, risulta essere di proprietà del Sig. Caldana Stefano, nato a Loano (SV) il 15.12.1976 e residente a Pietra Ligure (SV) in Via Genova n. 32/12;

TENUTO CONTO:

- **CHE** l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- **CHE** l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- **CHE** il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- **CHE** il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

PRECISATO che i lavori di cui sopra sono determinati dalla esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, basandosi oltretutto sulla concreta esistenza di "gravi pericoli" incombenti, tali da determinare una concreta ed effettiva minaccia per la salute e la sicurezza dei cittadini;

RITENUTO che la situazione di emergenza igienico-sanitaria e di sicurezza sopra evidenziata costituisce fenomeno grave, per il quale devono essere adottate urgentemente misure preventive e di intervento specifico sulle condizioni di rischio;

RILEVATO che nella citata lettera del 05.02.2013 Prot. n. 3714 l'A.S.L. Savonese comunica che "... essendo stata riscontrata una concentrazione di Legionella elevata, si ritiene necessario, a tutela della salute pubblica, uniformarsi a quanto stabilito dalle linee guida sulla prevenzione e controllo della legionella dell'Aprile 2000 pubblicata sulla G.U. n. 103 del 05.05.2000, di cui seguenti stralci:

In presenza di un caso effettuare la bonifica ambientale ed adottare misure specifiche di prevenzione e controllo. Presenza di una concentrazione di legionella compresa tra 10^3 – 10^4 UFC/L: contaminazione importante. Mettere in atto immediatamente misure di decontaminazione: shock termico o iperclorazione. Successiva verifica dei risultati.

Di seguito sono elencate ulteriori indicazioni tratte dalle stesse "linee guida" relative alla manutenzione della rubinetteria e d'altre parti dell'impianto idrico che potrebbero essere dimora di microrganismi del genere legionella.

9.1.4 – Misure a breve termine. Poiché i metodi massivi di disinfezione non sono sufficienti per eliminare definitivamente la presenza di legionella in una rete dell'acqua calda e la disinfezione puntuale di una rete senza misure strutturali ha solo un'azione temporanea, è necessario mettere in atto le seguenti misure a breve termine:

- *Sostituzione dei giunti, filtri dei rubinetti e cipolle delle docce, tubi flessibili delle docce usurati e di ogni altro elemento di discontinuità.*

Dirigente ad interim: Dott. V. TREVISANO
Segretario Generale

Responsabile del Settore: F. BASSO

Incaricato del procedimento: Dott. A. NENCIONI

P.I. 00332440098
Sito internet: www.comunepietraligure.it
e-mail: ambiente@comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 628267

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)

Orario Ufficio: *Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00*
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00



- *Decalcificazione degli elementi meno usurati in una soluzione acida (per es. acido sulfamidico, aceto bianco, almeno 30 minuti. "ecc.) e disinfezione in una soluzione contenente almeno 50 mg. Di cloro libero per litro d'acqua fredda per almeno 30 minuti.*

9.1.5 – *Misure a lungo termine. Le misure sopracitate hanno un effetto limitato nel tempo, è quindi necessario mettere in pratica le seguenti misure a lungo termini:*

Almeno una volta l'anno svuotare, pulire e disinfettare serbatoi, scaldabagni e tubature.

9.2 *Comunità – In aggiunta negli edifici a funzionamento stagionale, prima della riapertura procedere ad una pulizia completa dei serbatoi e della rubinetteria, e far defluire a lungo l'acqua da tutti i rubinetti. Negli edifici in cui gli appartamenti o le camere restano vuoti per periodi prolungati conviene far defluire l'acqua ai punti d'utilizzazione, in particolare prima di mettere a disposizione la camera ad un nuovo occupante per ridurre l'esposizione alla legionella. ..."*

SI PRECISA inoltre che altre informazioni utili si possono trovare sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 17.03.2006;

TENUTO CONTO che risulta necessario, in considerazione della permanenza della situazione di criticità nell'area sopra indicata, ingiungere ai proprietari l'adozione di specifiche misure per la rimozione degli inconvenienti rilevati;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza Sindacale al fine di prevenire pericoli igienico - sanitari;

VISTA la Legge 07.08.1990 n.241;

VISTO il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

VISTO l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;

VISTI gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

ORDINA

di imporre al Sig. CALDANA Stefano, in qualità di proprietario dell'hotel Bristol ubicato al civico 10 di via Genova in Pietra Ligure, di:

- a) provvedere, con effetto immediato e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, ad attenersi a quanto impartito dalle "Linee guida per la prevenzione della legionellosi" del 04.04.2000;
- b) far pervenire a questo Comune una certificazione dell'avvenuta bonifica effettuata da ditta specializzata;
- c) mettere in atto tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute pubblica.

AVVERTE

CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste;

CHE decorso infruttuosamente il termine di cui sopra si procederà senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il sig. Fabio BASSO, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Tecnici Specializzati;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata copia della presente ordinanza al sig.:
 - Stefano CALDANA, nato a Loano (SV) il 15.12.1976 e residente a Pietra Ligure (SV) in Via Genova n. 32/12; in qualità di proprietario del hotel Bristol ubicato a Pietra Ligure (SV) in Via Genova n. 10;
- b) sia inviata copia:
 - al Corpo di Polizia Municipale, per curarne l'osservanza;

- all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 "Savonese" – Area Dipartimentale di Prevenzione – Ambito n° 2 - Uffici di Loano, per opportuna conoscenza;
- c) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

PER IL SINDACO
IL VICESINDACO
Avio VALERIANI

Dalla Residenza Municipale lì,

Pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____
Con/senza opposizioni.

L'incaricato

FB/an

N:\Manutenzioni\Fabio\Ordinanze\ORDINANZE 2013\Contingibili ed urgenti\Legionella